



## UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI PORTICI DI PALAZZO TARTARA VC03, SEDE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, sito in Via Galileo Ferraris 107-109, Vercelli (CIG BACD1A911F – CUP C65F21001380001)**

### RISPOSTE AI QUESITI

- A. Siamo a chiedere se, in riferimento al subcriterio E1, la certificazione UNI ENISO 45001 venga considerata equivalente o comparabile alla certificazione OHSAS 18001 ai fini della valutazione.

**Si conferma che la certificazione richiesta nel sub criterio E1, OHSAS 18001, a decorrere dal 12 marzo 2021, è stata sostituita dalla ISO 45001:2018. Dunque il disciplinare, laddove richiede il possesso della certificazione OHSAS 18001 intende chiedere la suddetta certificazione così come aggiornata. Per dimostrare il possesso della certificazione richiesta, va prodotta la ISO 45001:2018 e/o la certificazione OHSAS 18001 rilasciata precedentemente ed ancora in corso di validità.**

- B. Chiedo se, per ottenere il punteggio pieno indicato nei criteri dell'offerta tecnica, è sufficiente che le certificazioni OHSAS 18001 e la certificazione ISO 14001 siano possedute dalla mandante.

**Si conferma che, in caso di RTI, ai fini dell’ottenimento del pieno punteggio per l’offerta tecnica, criterio E, è sufficiente che le certificazioni richieste siano possedute dal RTI nel suo complesso e non da ciascun membro di esso.**

- C. Con riferimento ai requisiti di partecipazione indicati nella documentazione di gara, nei quali viene richiesta la certificazione OHSAS 18001, si rappresenta che tale standard è stato sostituito dalla norma ISO 45001:2018 per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Si chiede pertanto di confermare che la certificazione ISO 45001:2018 sia ritenuta equivalente e idonea ai fini dell'attribuzione dei due punti.

**Vedasi risposta al quesito n. A.**

- D. Con riferimento all'appalto in oggetto, la scrivente chiede cortesemente se, nella fattispecie, trovi applicazione il c.d. "subappalto qualificante". In particolare, la scrivente è sprovvista di qualificazione per le categorie OS2A e OS21, ma attestata nella cat. OG2 in classifica V, idonea a coprire l'intero importo dell'appalto. Si chiede pertanto di confermare ai fini della partecipazione all'appalto se sia sufficiente il possesso della sola attestazione nella cat. OG2 con contestuale dichiarazione d'impegno a subappaltare le categorie OS2A e OS21 ad imprese in possesso di adeguata qualificazione, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 23 comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e ssmii. Quindi,

attraverso il ricorso al subappalto come sopraindicato, la scrivente può ritenersi correttamente qualificata per la partecipazione all'appalto o deve necessariamente costituire RTI con imprese attestate OS2A e OS21?

**Si conferma quanto previsto dall'art. 3.3 del Disciplinare, il quale, nella tabella, indica le categorie OS2A e OS21 come categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 e della tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.**

**Il succitato quadro normativo impone infatti il possesso della qualificazione in capo agli operatori economici, per tutte le categorie di opere scorporabili (non solo per le categorie generali, ma anche per le categorie di opere specializzate).**

**Ne consegue che, laddove il concorrente non sia qualificato per una o per entrambi le categorie scorporabili richieste dal disciplinare, dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la categoria di cui non possiede la qualificazione, salvo ricorrere all'istituto dell'avvalimento.**

- E. La presente per richiedere conferma della negazione del subappalto per le opere della categoria prevalente OG2. Richiediamo inoltre, facendo riferimento all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, se le categorie OS2-A e OS21 sono subappaltabili al 100% o in quale percentuale.

**Il subappalto è ammesso nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, il quale dispone che la prevalente esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG2 non può essere affidata in subappalto.**

**Per il subappalto di cui alle categorie scorporabili OS2A e OS21, si conferma che non vi sono limiti percentuali, fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale lavorazione delle prestazioni o lavori oggetto di appalto.**

- F. Si chiede se il possesso della Certificazione ISO 18001 possa essere dimostrato con la Certificazione ISO 45001, visto che la normativa è stata adeguata.

**Vedasi risposta al quesito A.**

- G. In riferimento alle modalità di predisposizione dell'offerta tecnica riportate nel disciplinare di gara, si ravvisa la necessità di predisporre una relazione tecnica che tocchi i vari criteri e sub criteri che non superi (in totale) le 20 facciate formato A4. Sono disponibili ulteriori 10 facciate in formato A4 per la produzione di allegati tecnici o esplicativi. Le domande sono:

- 1) le 20 facciate complessive possono essere suddivise liberamente nei vari subcriteri?
- 2) È possibile utilizzare liberamente il formato A4 orizzontale o verticale?
- 3) Se necessario, è possibile utilizzare pagine in formato A3 (verticale o orizzontale) da conteggiare come due pagine A4?
- 4) Le ulteriori 10 facciate in formato A4 per la produzione di allegati tecnici o esplicativi si possono distribuire liberamente in base alle necessità per i singoli criteri o subcriteri o devono costituire un fascicolo "a parte"?

**Rispetto al quesito si fa riferimento al punto 16 del disciplinare di gara che espressamente dice: ... omissis... "La relazione, nella sua interezza, dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di 20 facciate formato A4 (solo fronte), con corpo carattere garamond od equivalente, carattere 12, ed interlinea singola. È inoltre ammessa la produzione di allegati tecnici od esplicativi, complessivamente di non più di 10 facciate formato A4 (solo fronte). Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, schede, fotografie, ecc., sempre all'interno del numero massimo di facciate previsto" ...omissis....**

**Si ritiene che:**

- 1) Le facciate possano essere suddivise liberamente;

- 2) Analogamente sia possibile utilizzare liberamente il formato A4 orizzontale e verticale;
- 3) Se necessario sia possibile utilizzare pagine in formato A3 (verticale o orizzontale), da conteggiare come due pagine A4;
- 4) Gli allegati possano essere liberamente trattati e inseriti anche all'interno della relazione purché il loro conteggio sia espressamente indicato come Allegato, come richiamato dal disciplinare, e non superino nel complesso il valore numerico di 10 come riportato in disciplinare.

H. Si richiede una precisazione sull'offerta tecnica: le tre certificazioni richieste nel CRITERIO E (di cui, la 18001 richiesta, è stata definitivamente sostituita nel 2021 dalla certificazione ISO 45001), concorrono al numero di pagine disponibili per la relazione tecnica (le 20 facciate disponibili) o non sono conteggiate nelle 20 pagine?

**Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18.1, lett. E) del disciplinare, il concorrente deve indicare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, se è in possesso delle certificazioni richieste, di cui dovrà dar prova solo in sede di controllo successivo all'aggiudicazione.**

**Tuttavia, laddove il concorrente volesse produrle già in sede di presentazione dell'offerta tecnica, si ritiene che possa farlo senza che con ciò le certificazioni rientrino nel conteggio delle pagine della relazione tecnica né degli allegati, essendo solo delle certificazioni e non dovendo definire attività proprie e metodologie di intervento più importanti e pregnanti, come per i criteri di tipo discrezionale, la dimostrazione del criterio E e dei sub criteri E1, E2, E3.**

Settimo T.se, 25/03/2026

Responsabile del procedimento  
per la fase di affidamento  
ing. Matteo Tricarico  
*(firmato in originale)*

- I. In fase di studio degli atti di gara per la redazione dell'offerta tecnica e al fine di organizzare al meglio le attività propedeutiche al sopralluogo, si formulano le seguenti richieste di chiarimento.
1. In primo luogo, dalla verifica della documentazione di progetto caricata a portale, non risulta presente tra gli Elaborati Documentali Generali di Progetto il file denominato "13\_QET\_e\_Quadro\_Economico\_Tecnico", benché richiamato negli atti. Si richiede gentilmente se sia possibile procedere alla sua pubblicazione per consentire una corretta valutazione economica e tecnica della procedura.
  2. Inoltre, in vista dell'inoltro della richiesta formale di sopralluogo, per ragioni organizzative interne, si chiede di specificare qual è il numero massimo di soggetti ammessi a partecipare per conto della medesima impresa concorrente (ad esempio, il legale rappresentante accompagnato da tecnici o agronomi di supporto).
1. **Il documento richiesto viene pubblicato nella sezione "Bandi di gara e contratti" del sito di Unione N.E.T. (Allegato 1).**
  2. **Ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o altro soggetto munito di apposita e specifica delega. Ciò tuttavia non preclude la possibilità di partecipare a soggetti di supporto del legale rappresentante, competenti del settore.**
- J. Si richiede il seguente chiarimento:  
Offerta Tecnica – Criterio E Possesso certificazioni: si domanda se per l'ottenimento del punteggio, in caso di RTI costituendo, sia bastevole il possesso delle certificazioni solamente da parte della società Mandataria.

**Vedasi risposta al quesito B.**

Settimo T.se, 27/03/2026

Responsabile del procedimento  
per la fase di affidamento  
ing. Matteo Tricarico  
*(firmato in originale)*

- K. Si richiede il seguente chiarimento: la scrivente impresa è in possesso di SOA in OG2 cl. III bis utile a coprire la categoria prevalente. Le categorie OS2A e OS21, in quanto categorie scorporabili, sono interamente subappaltabili?

**Si conferma quanto già dedotto in risposta al quesito E, circa il fatto che le categorie scorporabili OS2A e OS21 siano interamente subappaltabili. Resta inteso che è necessario il possesso della qualifica nella categoria OG2 in classifica idonea a coprire l'intero importo dell'appalto.**

Settimo T.se, 30/03/2026

Responsabile del procedimento  
per la fase di affidamento  
ing. Matteo Tricarico  
*(firmato in originale)*

- L. Chiediamo se raggruppamento temporaneo o consorziata di due con OS2-A in classe II possano essere assimilati o equivalenti alla classe III beneficiando dell'incremento del 20% dell'importo della normativa vigente.

**Si conferma la possibilità per un RTI o consorzio costituiti da due soggetti entrambi con qualifica OS2A in classe II di partecipare beneficiando dell'incremento del 20%, fermo restando il possesso della qualificazione per l'importo a base di gara del RTI o del consorzio.**

Settimo T.se, 01/04/2026

Responsabile del procedimento  
per la fase di affidamento  
ing. Matteo Tricarico  
*(firmato in originale)*

- M. Relativamente al punto 16. del disciplinare - Contenuto della busta B - Offerta tecnica, siamo a richiedere se, per la produzione degli allegati tecnici ed esplicativi della relazione tecnica, quest'ultima possa essere composta da 5 facciate formato A3 anziché da 10 facciate formato A4.

**Si rinvia alla risposta del quesito G.**

- N. Si chiede quanto segue:
1. in caso di subappalto al 100% dei lavori OS2A va fatta comunque la dichiarazione di equivalenza tra il contratto F012 (da noi posseduto) e il contratto V 950;
  2. in caso di ATI le certificazioni richieste (Certificazione OHSAS 18001 -UNI EN ISO 9001 - ISO14001) devono essere possedute sia dalla mandante che dalla mandataria o è sufficiente il possesso da parte della sola mandataria.

1. **La categoria OS2A incide in termini percentuali per il 34,23 % sui lavori complessivi, come indicato dall'art. 3.3 del Disciplinare di gara. Ne consegue che per detta categoria è richiesta l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante al suddetto art. 3.3, per la relativa categoria. Dunque, laddove l'operatore economico non sia in possesso della qualifica in OS2A e ricorra al subappalto, egli deve garantire, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. che siano rispettate contemporaneamente le due sotto richiamate condizioni:
  - i) **che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire e**
  - ii) **che il subappaltatore applicherà il CCNL richiesto per la prestazione subappaltata o, in alternativa, il subappaltatore deve presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele.****
2. **Si rinvia alla risposta al quesito B.**

Settimo T.se, 01/04/2026

Responsabile del procedimento  
per la fase di affidamento  
ing. Matteo Tricarico  
*(firmato in originale)*

- O. Si chiede quanto segue:
1. di specificare se per il criterio "CRITERIO E" sia previsto l'inserimento in Offerta tecnica anche delle singole certificazioni. In caso affermativo, si chiede se rientrino o meno nel conteggio delle 10 pagine di allegati;
  2. di specificare se il Cronoprogramma del criterio "CRITERIO B" rientri o meno nel conteggio delle 10 pagine degli allegati dell'Offerta tecnica.
1. **Si rinvia alla risposta del quesito H.**
  2. **Si conferma che il Cronoprogramma del Criterio B, dovendo far parte della Relazione Tecnica ai sensi dell'art. 16 del disciplinare, rientra nel conteggio del numero massimo di facciate pari a 20 ovvero nel numero massimo di facciate pari a 10 previste per gli allegati.**

Settimo T.se, 02/04/2026

Responsabile del procedimento  
per la fase di affidamento  
ing. Matteo Tricarico  
*(firmato in originale)*

- P. Con riferimento agli interventi previsti sui glicini di pregio, si richiede se la figura dell'Agronomo, qualora non presente nell'organico stabile dell'impresa, debba essere formalizzata tramite:
- Contratto di Avvalimento (ex art. 104 D.Lgs. 36/2023), qualora inteso come requisito di partecipazione; oppure:
  - Semplice indicazione in sede di offerta tecnica (con allegato CV e dichiarazione di disponibilità), qualora inteso come consulenza specialistica finalizzata alla supervisione degli interventi in caso di aggiudicazione.

**Si conferma che la figura dell'Agronomo non è richiesta necessariamente all'interno dell'organico stabile dell'impresa, pur trattandosi di una prestazione essenziale richiesta dal Capitolato speciale. Ove assente nell'organico dell'impresa, l'operatore economico dovrà indicare la presenza di detta figura secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.**

Q. Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In riferimento al contratto collettivo nazionale V950 - CCNL Restauro Beni Culturali (Ari-Restauro/Federterziario) individuato da codesta spettabile S.A. in merito alla categoria secondaria OS2A al paragrafo 3.3 del disciplinare di gara, si chiede, dal momento che la scrivente applica il seguente contratto collettivo nazionale F012- CCNL Edilizia Industria riferibile alla categoria prevalente OG2 ed è in possesso nella propria attestazione SOA della categoria OS2-A per classifica e importo richiesti dagli atti di gara, se sia sufficiente dichiarare di impegnarsi a subappaltare la relativa categoria al 100% a ditte in possesso della categoria OS2-A class. III o superiore che applicano il CCNL V950 come richiesto dai documenti di gara o se invece sia indispensabile presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele tra il proprio CCNL applicato (F012) e quello sopra riportato (V950);
2. In merito alla garanzia provvisoria richiesta al paragrafo 10.1 del disciplinare, si chiede se all'importo individuato pari a euro 25.159,00, si possano eventualmente applicare le riduzioni previste al comma 8 dell'art. 106 del Codice degli Appalti;
3. Nel criterio E1 dell'offerta tecnica viene richiesta la certificazione OHSAS 18001. Considerato che tale certificazione è stata sostituita ormai da diversi anni dalla certificazione ISO 45001, si chiede conferma che vengano attribuiti i due punti previsti per il criterio E1 in caso di allegazione della certificazione ISO 45001.

1. **La categoria OS2A incide in termini percentuali per il 34,23 % sui lavori complessivi, come indicato dall'art. 3.3 del Disciplinare di gara. Ne consegue che per detta categoria è richiesta l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante al suddetto art. 3.3, per la relativa categoria. Laddove l'operatore economico non applichi il suddetto CCNL alla categoria OS2A dovrà presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele; mentre laddove l'O.E optasse per subappaltare la categoria OS2A si rimanda al quesito N - punto 1.**
2. **Alla garanzia provvisoria di cui all'art. 10.1 del disciplinare di gara non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 4 bis del D.Lgs. 36/2023.**
3. **Si rimanda alla risposta al quesito A.**

R. Desideriamo richiedere cortesemente conferma in merito alla possibilità di subappaltare la categoria OS2A per l'intero importo previsto, pari al 100%.

**Si rimanda alle risposte ai quesiti D ed E.**

S. Siamo cortesemente a richiedere, se disponibili, i file in formato DCF o XPWE. Tali documenti ci consentirebbero di predisporre un cronoprogramma operativo più dettagliato e di rappresentare al meglio la nostra organizzazione e professionalità.

**Si comunica che i file sono stati posti in pubblicazione nei formati disponibili.**

Settimo T.se, 08/04/2026

Responsabile del procedimento  
per la fase di affidamento  
ing. Matteo Tricarico  
*(firmato in originale)*